



Bozza Decreto De Micheli

DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55.

Proposte di modifica COMMISSIONE STUDIO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI MACERATA E CAMERINO RECAPITO:

Alberto Cavallaro (392.6686889 – dr.albertocavallaro@gmail.com)

Stefano Falcioni (393.0440487 - stefanofalcioni@hotmail.it)

ARTICOLO 1: Proroga della Struttura Commissariale e dello stato di emergenza

1.1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

1



1.2 All'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il comma 4-bis: "Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di dodici mesi. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 1 miliardo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a

ARTICOLO 2: Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio ed igienica sanitaria

All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "ai fini dell'adeguamento igienicosanitario ed energetico" sono sostituite dalle parole "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico";





b) alla lettera c), le parole "compreso l'adeguamento igienicosanitario" sono sostituite dalle parole "compreso l'adeguamento igienico-sanitario ed antincendio".

ARTICOLO 3: Proroga per gli interventi di immediata esecuzione (c.d. danni lievi).

All'articolo 8, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "30 aprile 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2018";
- b) al secondo periodo, le parole "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle parole "comunque non oltre il 31 luglio 2019".
- c) dopo il secondo periodo sono inserite le parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 120 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'art. 11"

ARTICOLO 4. Proroga restituzione mutui per i Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci

All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole "e nell'anno 2019";
- b) al comma 2 bis, primo periodo, le parole "per la durata di anni due" sono sostituite dalle parole "per la durata di anni tre";
- c) al comma 2 bis, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio







dei Ministri prevista dall'articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Gli oneri derivanti dalla presente previsione gravano sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni".

ARTICOLO 5: Proroga e sospensione termini in relazione ad ARTICOLO 1: Proroga e sospensione termini in relaadempimenti e versamenti tributari e contributivi. Proroga esclusione imposte locali (v. punto 5.1, lett. d, e, g).

zione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone RAI

5.1. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

In altre sedi avevamo proposto, senza successo, alla De Micheli, il seguente testo per uniformare le modalità ed i termini di pagamento dei soggetti titolari di partita iva e dei soggetti senza partita iva,

a) I comma 11, è sostituito dal seguente: La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 31 gennaio 2020. Le somme oggetto di sospensione possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2020. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere effettuato nei termini previsti al capoverso precedente. Entro la stessa data, riprendono i versamenti dei piani di rateazione emessi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, e dei ruoli di cui agli art. 29 e 30 D.L. 78/2010 con conseguente slittamento delle scadenze delle rate ricadenti nel periodo di sospensione.





a) al comma 11, secondo periodo: le parole "fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018" sono sostituite dalle parole "fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dall'1 gennaio 2019 ovvero dalla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; l'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.";

a) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e daicommi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019.»;

In altre situazioni emergenziali si il debito fiscale è stato ridotto anche al 40%. E' una scelta politica sulla quale non possiamo esprimerci tecnicamente.

Si ritiene che il periodo di 60 rate previsto dal DL 55 per il pagamento delle **imposte dei "privati" (c.d. busta pesante...**e non solo), comunque estremamente migliorativo rispetto alle 24 rate precedentemente previste, generi comunque un'incidenza mensile, unita alla ripresa dei mutui e delle utenze, significativa. Si propone di prorogare a **120 rate** i tempi di pagamento.





b) al comma 11, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472":

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

c) al comma 13, secondo periodo: le parole "fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio mo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 2018" sono sostituite dalle parole "fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dall'1 gennaio 2019 ovvero dalla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni";

d) al comma 16, primo periodo: le parole "entro il 30 giugno 2017." sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2018"; le parole "fino all'anno di imposta 2018" sono sostituite dalle prole "fino all'anno di imposta 2020";

e) al comma 16, secondo periodo, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021";

f) al comma 16, terzo periodo, le parole "entro il 30 giugno 2017," sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2018";

b) al comma 13, terzo periodo, le parole: «fino ad un massimaggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019».

Anche per il versamento dei contributi previdenziali si ritiene opportuno proporre una rateizzazione in 120 rate mensili.

Se tecnicamente possibile, sarebbe opportuno legare la ripresa dell'imponibilità ai fini fiscali e imu e dei versamenti per gli immobili inagibili alla revoca dell'inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero.





g) al comma 16, quinto periodo, le parole "triennio 2017 - 2019" sono sostituite dalle parole "quadriennio 2017 - 2020";

5.2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, 2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, Si parla di notifiche di cartelle esattoriali. La sospensione n. 8, convertito con modificazione dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "1° giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti "dall'1 gennaio 2019 ovvero dalla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni".

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».

delle notifiche non ha permesso di usufruire della rottamazione. Sarebbe opportuno prevedere una proroga anche per questo. Si suggerisce di seguito un testo di emendamento:

D.L. 193/2016 art.6 c.13-ter

13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino alla fine del secondo anno successivo al termine del periodo di emergenza i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.

D.L. 148/2017 art, 1 Nuovo comma - 11 - quinques Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: a) Il periodo di cui al comma 4 lettera b) inizia dal 1 gennaio 2017 e termina al 30 settembre 2020 b) I termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di tre anni c) I termini di cui al comma 8 lettera b) sono prorogati di tre quattro.





COMUNE DI CAMERINO

5.3. Nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 - bis del 3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Non si propongono riflessioni e modifiche ai termini previsti decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al Regio decreto decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è sospeso fino alla data del 31.12.2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dall'1.1.2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifi- per il c.d. "canone Rai" cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5.4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata secondo le modalita' di cui al comma 3.



COMUNE DI CAMERINO



5.5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al Regio decreto decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.





COMUNE DI CAMERINO

| 5.6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui | |
|---|---------------------------------------|
| commi 3 e 5 stimati in complessivi Eu- | |
| ro | _si provvede a vale- |
| re | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

- 6. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e' differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data del 1° gennaio 2019».
- 7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.
- 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 27,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno





2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e 5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



5.7. All'articolo 2 – bis, comma 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".



Si propone di estendere l'agevolazione dell'esenzione per le utenze a tutte le abitazioni inagibili e non solo a quelle ubicate in zona rossa, e fino alla revoca dell'inagibilità.

5.7. All'articolo 2 – bis, comma 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una 'zona rossa' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo". –

Ci permettiamo di suggerire due ulteriori commi: il primo relativo all'estensione della sospensione degli adempimenti tributari (per molti soggetti non è ancora materialmente possibile predisporre le dichiarazioni dei redditi e gli altri adempimenti fiscali per oggettive difficoltà nel reperire la documentazione); il secondo relativo alla sospensione delle imposte per l'anno 2018 e alle modalità di versamento.

5.8. Il comma 12 Art. 48 del D.L. 189/2016 è sostituto dal seguente: Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro la fine del periodo di emergenza così come disciplinato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successive modifiche, e comunque entro il 31.12.2018. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive: a) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contribu-

12





tive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016. b) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera 1) c) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera f). Le ditte individuali e familiari entro la stessa data possono rettificare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5.9. L'art. 11, comma 4 del D.L 8/2017 è sostituito dal seguente articolo: I pagamenti di tutti i tributi con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono tempestivi se effettuati da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, entro il 16 gennaio 2019. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare entro il 31 dicembre 2018. Le imposte in scadenza nel 2018 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2021.

ARTICOLO 2: Entrata in Vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ARTICOLO 6: Proroga sospensione mutui

- 6.1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "al 31 dicembre 2018" di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020";
- b) le parole "31 dicembre 2020" di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021";
- 6.2. All'articolo 2 bis, comma 22, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020";
- b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021";

ARTICOLO 7: Prosecuzione misure di sostegno al reddito (c.d. cassa in deroga)

All'articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "nel 2017" sono aggiunte le seguenti "nel 2018 e nel 2019".



Anche in questo caso le scadenze sono fissate. Se tecnicamente possibile sarebbe opportuno legare la ripresa del pagamento dei mutui e delle relative rate a fattori oggettivi quali la ricostruzione/fruibilità dell'immobile che sia abitativo o che sia sede di attività economica, o alla ripresa dell'attività. Inoltre non appare sensata la disparità di trattamento tra chi sta fuori dalla zona rossa e chi sta dentro.

Ci permettiamo di suggerire la reintroduzione per gli anni 2017 e 2018 di una misura stile "una tantum 5.000 euro" e di una misura di indennizzo a chi ha perso redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili.

7.2. All'articolo 45 del DL 189/2016, è aggiunto il seguente comma: Comma 4.bis. a) In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è rico-

1+





nosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. b) In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre2016 e del 17/01/2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75% del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, pari a xxx milioni di euro per l'anno 2017 e ad euro xxx per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 52 e con le modalità previste dal comma 5.

Ci permettiamo di suggerire un'estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato, come già predisposta per la zona dell'Aquila, al fine di calmierare i prezzi delle locazioni e aumentarne l'offerta.

7.3. Art. 9 Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 – dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente comma 3: per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, per i qualì è stato deliberato lo statto di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.



ARTICOLO 8: Disciplina in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative (c.d. abusi temporanei).

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti gli interventi effettuati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis).





- 2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i soggetti di cui al comma 1 e, ove diversi dai primi, quelli individuati dall'articolo 6 del presente decreto, provvedono alla rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, dell'ultimo stato di avanzamento lavori. In caso di inadempimento, all'attività di cui al precedente periodo provvede il Comune, nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'abuso.
- 3. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di cui al precedente comma 2, la domanda di contributo deve corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.





- 4. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune".
- 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli edifici con danni lievi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, per i quali non sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nei termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

ARTICOLO 9: Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all' accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati (definizione delle procedure di sanatoria pendenti)





- A. Accelerazione definizione procedimenti di condono pendenti 1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
- 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
- B) interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso
- 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal





responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo D.P.R.

La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione.

Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del d.P.R. 380/2001.

- 2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale. 4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui





all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2. 5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al D.P.R. n. 31/2017.

6. Nei casi di cui all'art. 7 bis e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 7 bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'art. 95 e seguenti del DPR 380/2001.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

ARTICOLO 10. Allocazione risorse di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017





1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3 – ter, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.

ARTICOLO 11: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali





- 1. L'articolo 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
- a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229; b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".



In materia di Zona Franca Urbana, si evidenziano alcune criticità della norma e delle proposte di modifica presentate dal commissario De Micheli.

Per come è scritta questa modifica, legando l'esenzione all'allegato in cui è inserito il comune di residenza, si andrebbe a revocare l'agevolazione contributiva già assegnata ed erogata. È opportuno che venga tolto ogni riferimento all'allegato l e 2 e che l'agevolazione contributiva sia legata solo al calo del fatturato in una delle due finestre temporali previste dalla legge. Inoltre, questa modifica creerebbe il paradosso di avere soggetti con esenzione irpef/ires e non contributiva e viceversa. NON E' ACCETTABILE. Si ritiene inoltre opportuno proporre l'estensione dell'agevolazione anche ai professionisti così come già previsto per la zona franca urbana del c.d. Obiettivo Convergenza ai sensi del dm 5/6/2017.

Emendamento articolo nuova disposizione:

c.1

Al comma 2 art.45 del D.L. 50/2017 le parole "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti parole "Le imprese e i professionisti"; le parole "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "reddito derivante dallo svolgimento dell'attività "

C.2

La lettera d) viene sostituita dalla seguente: d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.





Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Articolo I comma 746

746 - Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato calcolata con i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 46 del D.L. 50/2017, ovvero dal precedente comma 745, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.



- 2. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma: "746- bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
- a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229; b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229:
- c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".



Se dovesse essere accettata la nostra proposta di modifica del comma 746, diventa supeflua l'introduzione del comma 746-bis, che altrimenti sarebbe comunque accettabile, fermo restando la necessità di eliminare i riferimenti agli allegati onde evitare di revocare agevolazioni già concesse.



ARTICOLO 12: Terremoto L'Aquila 2009 – Interventi a favore degli imprenditori in infrazione.

N.B. Qui va introdotta una norma a parte, perché non c'entra col d.l. n. 189/2016.

"Articolo

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi.

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011."

ARTICOLO 13: Indennità di occupazione di suolo pubblico.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo"







ARTICOLO 14: Creazione aree attrezzate per proprietari di seconde case.

1. Nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 4-ter.

Aree attrezzate per finalità turistiche.

- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
- 2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile".
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di € 10.000.000,00, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 e per la loro successiva destinazione."

ARTICOLO 15: Chiarimento centrali uniche di committenza.



1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, lettera a), in fine sono aggiunte le parole "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa".

ARTICOLO 16: Struttura Commissariale – Uffici speciali per la ricostruzione.

All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese".

ARTICOLO 17: Proroga del funzionamento degli UTR Abruzzo. Sisma 2009

AL Comma 32 dell'articolo 2 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 la data "1 Luglio 2018" è sostituita con "1 luglio 2019"



28